# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

# 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(Finanze e tesoro)**

## 86° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1990

**Presidenza del Presidente BERLANDA**

### INDICE


**Disegni di legge in sede deliberante**

«Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» **(1343-B)**, d'iniziativa dei senatori Pizzol e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5, 7, 8 e *passim*
CANNATA *(PCI)* ..... 9, 10
DE CINQUE *(DC)* ..... 9
FAVILLA *(DC), relatore alla Commissione* ... 6, 9
GAROFALO *(PCI)* ..... 9
PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro* .....8, 9, 10

«Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale» **(1931)**

**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2

«Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID)» **(2063)**

**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE ..... 4
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 4


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale» (1931)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 4 aprile scorso in cui il senatore Leonardi ha svolto la propria relazione.

Comunico alla Commissione che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a concedere un prestito pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare, in tre rate annuali a tassi di mercato, al «conto prestiti» della «Enhanced Structural Adjustment Facility» (ESAF), amministrata dal Fondo monetario internazionale (FMI), alle condizioni e secondo le modalità previste dal progetto di accordo approvato dal consiglio di amministrazione del FMI il 27 luglio 1988, allegato alla presente legge.

2. Sul prestito di cui al comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito di cui all'articolo 1 e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo

stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro è autorizzato ad erogare a favore del «conto sussidi» dell'ESAF, in cinque rate annuali di uguale importo a decorrere dall'esercizio 1989, la somma di DSP 127 milioni, valutata al tasso di cambio lire/DSP del 30 giugno 1988 in lire 225 miliardi, da corrispondere in cinque rate annuali di DSP 25,4 milioni, pari a lire 45 miliardi.

2. Qualora gli importi erogati risultassero insufficienti ai fini indicati nel comma 1, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine», iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad erogare contributi finanziari al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale nella misura di 150 miliardi di lire, da distribuire in cinque annualità di 30 miliardi ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, per ripianare arretrati di pagamento dovuti alle stesse Istituzioni, a titolo di capitale ed interessi, da parte di Paesi membri in via di sviluppo. L'intervento finanziario sarà diretto verso i Paesi indebitati di prevalente interesse per l'Italia, che dimostrino di collaborare con le citate Istituzioni ai fini dell'aggiustamento dei propri squilibri.

2. Le somme relative alle erogazioni dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

**È approvato.**

Art. 4.

1. All'onere di lire 225 miliardi di cui all'articolo 2, da versare in rate uguali di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, si provvede:

*a*) per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali»;

*b*) per gli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando il citato accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. All'onere di lire 150 miliardi di cui all'articolo 3, da erogare in rate uguali di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID)» (2063)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID)».

Riprendiamo l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Onorevoli colleghi, avendo la 1ª e la 5ª Commissione permanente espresso parere favorevole sul provvedimento possiamo procedere alla sua votazione.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si compiace della rapidità con cui la Commissione ha esaminato il provvedimento, condividendo con ciò l'urgenza della proposta governativa per gli impegni assunti a livello internazionale dall'Italia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID), nella misura di dollari USA correnti 254.779.692, quale sottoscrizione al capitale, e di lire 9.496.294.000, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1990.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla

Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale verranno effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di lire 4.762.633.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro» (1343-B),** d'iniziativa dei senatori Pizzol e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro», d'iniziativa dei senatori Pizzol, Cannata, Marniga, Favilla, Leonardi, Garofalo, Santalco e dell'Osso, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Favilla di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il Senato aveva già approvato, nella seduta del 5 aprile 1989, questo disegno di

legge che costituiva sostanzialmente una interpretazione della legge 7 agosto 1985, n. 427, articolo 8, comma 6, e della legge 17 dicembre 1986, n. 890, articolo 3, concernenti il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

In base alle disposizioni già approvate da questa Commissione in sede legislativa veniva riconosciuto che le norme della legge si applicavano anche ai dipendenti delle carriere ordinarie di concetto operanti nell'ambito della Ragioneria generale e delle direzioni provinciali del Tesoro. Pertanto questi dipendenti, che erano in possesso di determinati requisiti, cioè l'appartenenza ad alcune carriere speciali, avrebbero potuto usufruire della promozione al grado superiore.

La disposizione prevedeva il loro collocamento dopo l'ultimo degli impiegati delle carriere direttive, o del ruolo, ad esaurimento, proprio allo scopo di evitare che potesse sorgere un conflitto di interessi con altri che avevano già vinto in precedenza i concorsi relativi ai ruoli stessi da ricoprire. Si prevedeva, poi, che l'effetto giuridico decorresse dalla data del 1° luglio 1972, cioè da quella della legge n. 319 del 1972, ma che gli effetti economici, quindi anche la ricostruzione del trattamento retributivo, avessero effetto soltanto dall'entrata in vigore di questa legge.

Quando il provvedimento fu approvato dalla nostra Commissione non si ritenne che vi fosse bisogno di uno specifico stanziamento allo scopo, in quanto la legge originaria già prevedeva il finanziamento. In questo caso si era soltanto in presenza di una interpretazione autentica che stabiliva che, in caso di dubbio, si dovesse intendere che la legge era da applicarsi anche al personale in questione.

Si ritenne che non era necessario uno stanziamento di bilancio *ad hoc*. La Camera dei deputati nel licenziare il provvedimento ha invece ritenuto che fosse necessario prevedere la spesa ed il finanziamento, aggiungendo quindi un secondo articolo al testo già approvato con cui si stabilisce che l'onere derivante da questa legge, che è di 3.115,144 milioni di lire per il 1990 e di 931,707 milioni di lire per il 1991 e gli anni successivi, fosse coperto mediante riduzione dello stanziamento che è previsto nel bilancio triennale alla voce «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»: praticamente una spesa che riguarda un Ministero diverso da quello direttamente interessato. Infatti, la Camera dei deputati ha previsto a carico del bilancio del Ministero delle finanze una spesa riguardante il Ministero del tesoro. Pur trattandosi di una spesa molto modesta (3.115,144 milioni di lire per il 1990 e 931,707 milioni di lire a decorrere dall'anno 1991), essa va ad incidere su un capitolo di spesa sul cui utilizzo improprio anche di recente questa Commissione aveva espresso parere contrario, quando è stato discusso il disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Per questi motivi ci troviamo costretti a prevedere una diversa copertura finanziaria se il Ministero del tesoro non garantisce che vi è questa disponibilità nel bilancio del Tesoro. In sede di prima lettura del disegno di legge in esame avevamo ritenuto che l'onere derivante avrebbe trovato copertura negli stanziamenti ordinari del Ministero del tesoro, ma questa diversa decisione assunta dalla Camera dei deputati ci

costringe a rivedere la nostra posizione. Sarebbe perciò opportuno un chiarimento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua chiara esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Ritengo di dover dare lettura alla Commissione di una lettera che mi è stata inviata il 13 aprile dal Ministro delle finanze:

«Oggetto: Atto Senato 1343-B. Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1885, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

La presente nota è diretta ad esprimere il parere decisamente contrario di questo Ministero al provvedimento d'iniziativa parlamentare in oggetto, che intende reperire i mezzi di copertura, utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziari"».

A tale proposito si intende sottolineare l'impegno politico assunto dal Governo per condurre, entro tempi brevi, sul piano normativo, a soluzione la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, dando ad essa la caratteristica della efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il depauperamento dei fondi indispensabili per realizzare tale obiettivo determinerebbe una contraddizione, che sarebbe tanto più evidente qualora si verificasse per soddisfare le pur giuste esigenze di riordino di altre Amministrazioni, perchè, in tal caso, ciò comporterebbe una scelta di priorità rispetto alla quale il riordino dell'Amministrazione finanziaria verrebbe relegato in posizione deteriore.

Quanto sopra premesso, va altresì osservato che per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria la legge finanziaria per il 1990 ha previsto l'accantonamento per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 rispettivamente di lire 249, 367 e 380 miliardi. Tali somme si sono rivelate insufficienti tant'è che nel testo emendato, attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato, si prevede l'utilizzo di ulteriori somme stanziate nella predetta legge finanziaria 1990 e relative al provvedimento concernente "Istituzione dei servizi contabili delle Intendenze di finanza". Ne deriva che un diverso utilizzo dei predetti accantonamenti pregiudicherebbero il raggiungimento di una maggiore efficienza dell'Amministrazione finanziaria.

Perciò il provvedimento di iniziativa parlamentare, concernente il riordino della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (atto Senato 1343–B), non può essere finanziato con l'utilizzo improprio di somme che la legge finanziaria per il 1990 e le successive iniziative di Governo destinano a provvedimenti di preminente interesse per l'Amministrazione finanziaria.

Le ragioni che non consentono una diversa utilizzazione degli accantonamenti sono tanto più evidenti ove si consideri che un loro utilizzo improprio è già purtroppo avvenuto con la recente approvazione del disegno di legge n. 2214-A recante «Modifica alle norme sul

sistema elettorale e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura».

In conclusione, si ribadisce la ferma opposizione di questo Ministero alla distrazione di ulteriori fondi per scopi diversi da quelli originariamente previsti».

Ricordo comunque che il presente provvedimento implica il parere della Commissione bilancio.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questa Commissione si era sostenuto che allorquando si tratti di interpretazione autentica il provvedimento deve trovare copertura nei capitoli ordinari: mi trovo quindi in difficoltà a sostenere la decisione assunta dalla Camera dei deputati. Oltretutto nel caso specifico l'onere finanziario risulta davvero irrisorio rispetto al bilancio del Ministero del tesoro. Purtroppo la Commissione bilancio della Camera dei deputati non ha ritenuto di confermare la decisione assunta da questa Commissione, non essendo convinta delle motivazioni addotte dal Governo, e quindi ha deciso di introdurre un apposito articolo concernente la copertura.

In sede di discussione presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati – nell'altro ramo del Parlamento è stata infatti quella la Commissione competente dell'esame del provvedimento – era stata anche valutata l'opportunità di non accogliere il parere della Commissione bilancio e di approvare il provvedimento nel testo licenziato dal Senato, ma alla fine la Commissione ha deciso di accogliere quel parere e quindi l'emendamento all'articolo 2. Il Tesoro dal canto suo, nonostante abbia ribadito l'urgenza del provvedimento, ha convenuto comunque sul fatto che la copertura della spesa sicuramente non andrà ad incidere sensibilmente sulla ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo si trova oggi a dover sottolineare nuovamente – qualora ve ne fosse bisogno – l'urgenza del provvedimento e quindi l'opportunità di non approvare ulteriori emendamenti; tuttavia, se questa Commissione dovesse pronunziarsi contro la modifica approvata dalla Camera dei deputati, il Governo ha una proposta alternativa che potrebbe sottoporre all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Il provvedimento in esame è stato approvato, nel testo dell'articolo 1, da questa Commissione, ottenendo il parere favorevole della 5ª Commissione permanente, la quale non aveva sollevato alcun problema di copertura.

Lo scoglio che ci si presenta ora riguarda la copertura e non il merito del disegno di legge.

GAROFALO. La Camera dei deputati ha individuato la copertura nell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»; tuttavia questo mi sembra un capitolo da cui si preleva troppo spesso, come se fosse una sorta di paniere, di pozzo.

Francamente, al di là del merito, il ragionamento non mi sembra serio, anche perchè, se non ho compreso male, sulla riforma

dell'Amministrazione finanziaria ci sono venute sollecitazioni per concludere e noi siamo pronti a farlo. Si tratta, quindi, di una contraddizione che non dobbiamo essere noi a sciogliere, ma il Governo.

DE CINQUE. Confermo le perplessità che sono state espresse circa la copertura, nonchè le critiche del senatore Garofalo, giacchè rischiamo di pregiudicare il buon esito del provvedimento di riforma dell'Amministrazione finanziaria che è da anni in dirittura d'arrivo ed è atteso dall'opinione pubblica.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Poichè dalla lettera del Ministro delle finanze che è agli atti abbiamo appreso ufficialmente che lo stanziamento di bilancio per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria è insufficiente rispetto alle esigenze e che dovrà quindi essere integrato, mi chiedo se non fosse possibile ottenere dal Ministro stesso un assenso per l'utilizzo di questa somma ora, prevedendo poi, rispetto all'integrazione che si dovrà operare, circa 3 miliardi in più per l'anno in corso ed un miliardo in più per i successivi.

In questo modo il presente provvedimento, che sotto il profilo della entità della spesa è di scarso rilievo, potrebbe continuare il proprio *iter* e divenire legge.

PRESIDENTE. C'è però anche una questione di serietà. Nel 1981 approvammo al Senato un provvedimento di riforma dell'Amministrazione, che alla Camera non ebbe seguito; stiamo esaminando da un anno un altro provvedimento di riforma che ha una copertura integrata rispetto alle previsioni iniziali ed ora, alla vigilia dell'approvazione, la Camera dei deputati per la seconda volta attinge a quel fondo.

Quindi il problema è di ordine più generale, è una questione di principio.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, modifico allora la mia proposta. Poichè nel giro di poche settimane dovremo approvare quel provvedimento, potremmo posticipare l'approvazione del presente disegno di legge di venti giorni, in modo da integrare, quando approveremo il provvedimento di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, il finanziamento.

CANNATA. Mi sembrerebbe opportuno che il Governo individuasse una copertura diversa da quella prevista dall'articolo 2.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo prende atto della volontà della Commissione di reperire una copertura alternativa rispetto a quella individuata dalla Camera dei deputati all'articolo 2. A tal fine propone che l'articolo 2 venga interamente sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.115,144 milioni per l'anno 1990, ed in lire 931,707 milioni

annui a decorrere dal 1991, si provvede per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando per l'anno 1990 parte dell'accantonamento «Partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est» e per gli anni 1991 e 1992 parte dell'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

CANNATA. Le sembra questa una copertura?

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* È stata proposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Essendo stata già approvata la legge per la partecipazione, viene utilizzata una disponibilità residua. Se comunque questo emendamento non può essere accolto dalla Commissione, il Governo può presentarne un altro. Il Governo è disponibile a trovare una soluzione purchè non ricada sul fondo ordinario, altrimenti dovremmo attendere il mese di giugno per l'assestamento.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto della presentazione di questo emendamento da parte del Governo, emendamento che verrà inviato per il parere alla 5ª Commissione.

Si rende pertanto necessario un rinvio.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI